

TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

R.G. 1929/18

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti ed esaminata la documentazione, premesso che:

1. il diritto alla protezione internazionale è un diritto assoluto ed incompressibile;

2. la regolamentazione del suo esercizio forma oggetto di previsioni normative europee, per larga misura recepite dal legislatore italiano, dettate a vari livelli ma tutte improntate alla massima tutela del richiedente, proprio in considerazione degli alti valori ai quali esse si ispirano. In particolare, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, gli artt. 6 e 26 del decreto legislativo n. 25/2008 stabiliscono che l'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato vada presentata dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio dello Stato ovvero alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. La direttiva in questione prevedeva, difatti, all'art. 6, § 1 che *“gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato”*, temperando tale previsione con la statuizione del successivo § 5 secondo cui *“gli Stati membri provvedono affinché le autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d'asilo siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all'autorità competente”*;

2.1. questo assetto normativo è stato in parte modificato dall'art. 6, § 3, della direttiva 2013/32/UE che, nell'abrogare la precedente direttiva 2005/85/CE, e pur confermando l'impianto secondo il quale *“...gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato”*, ha tuttavia previsto in modo innovativo all'art. 6, § 1, secondo alinea, *“Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”*. A tale nuovo impianto normativo l'Italia doveva adeguarsi da subito o, a tutto voler concedere, entro il 20 luglio 2015 sulla base del considerando n. 61, a tenore del quale *“l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2005/85/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente”*;



3. dal complessivo quadro normativo discende quindi che, quand'anche l'autorità amministrativa (nel caso di specie, la questura di Pordenone) si ritenga non competente a ricevere l'istanza di registrazione, non di meno la stessa deve dare immediata applicazione alla direttiva citata, la quale prevede che *“la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”*. Non c'è dunque spazio per un rifiuto permanente, o per *non liquet*, né - tanto meno - è possibile considerare quale *“soggiornante illegale”* il soggetto al quale è stata impedita tale presentazione: qualsiasi norma interna deve essere disapplicata se confliggente con la direttiva, e qualsiasi provvedimento positivo o comportamento omissivo della pubblica amministrazione, che violi o non attui il comando, deve essere conseguentemente dichiarato illegittimo;

3.1. l'istruzione prefettizia (doc. 10 Ministero dell'interno, missiva del Prefetto di Pordenone, prot. Uscita 0003301 del 2/2/2018) richiamata dalla difesa erariale, in base alla quale il richiedente che non abbia presentato la domanda in polizia di frontiera sarebbe legittimato a presentarla presso la questura di Pordenone solo se nella giurisdizione della stessa egli disponga di *“una autonoma sistemazione”*, ed a condizione di *“avere la disponibilità della dimora come sopra indicata già al momento in cui presenta la richiesta di riconoscimento e la questura che esamina la richiesta deve essere messa nelle condizioni di accertare la sussistenza di tale requisito, attraverso la presentazione, a cura del richiedente stesso, di idonea documentazione o, comunque, di elementi probanti certi”*, per un verso non elimina l'obbligo della questura stessa di adoperarsi per effettuare la registrazione entro 6 giorni lavorativi; e per altro profilo si pone in evidente contrasto con il principio di effettività. È noto (Sentenza CGE, Evelyn Danqua, C-429/15, relativa alle modalità procedurali irlandesi) che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (v. anche, sentenza C-604/12, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). La pretesa che uno straniero, il quale si dichiara da poco entrato clandestinamente in Italia, debba avere a sua disposizione una dimora intesa quale *“autonoma sistemazione”* al fine di presentare domanda di protezione internazionale è, quindi, illegittima, ma è ancor prima illogica. Si fatica invero a comprendere come questo soggetto - non a caso poi sottoposto dalla questura di Pordenone a rilievi foto dattiloscopici ai sensi dell'art. 349 c.p.p. e indagato in stato di libertà per soggiorno illegale nel territorio dello Stato - possa procurarsi una *“autonoma sistemazione”* senza esporre altri alla commissione di reati di favoreggiamento. Qualche dubbio quindi si nutre - pur nell'istituzionale



rispetto degli altrui convincimenti e soprattutto delle altrui prerogative – sul fatto che la questura di Pordenone possa legittimamente proseguire *“nella ricezione e trattazione delle istanze di riconoscimento presentate da richiedenti per i quali risulta comprovato, nei modi anzidetti, il requisito della dimora in questo territorio provinciale, per come sopra delineato”* (così nel doc. 10 cit.), in quanto, agendo in tal modo, potrebbero risultare omessi atti doverosi dell’ufficio stesso. Si richiama, peraltro, il disposto dell’art. 6, § 6 della direttiva 2013/33/UE (del pari recepita dal D.Lgs. n. 142 del 2015) a tenore del quale *“gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale”*;

4. la richiesta di una dichiarazione di ospitalità o di una *“autonoma sistemazione”* ai fini in esame è quindi illegittima, in quanto non trova alcun fondamento normativo. La dimora poi non consiste nella disponibilità di un alloggio, ma nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un comune: la previsione normativa ha come unico obiettivo quello di individuare la competenza della questura di riferimento per tale comune. In ogni caso, pur volendo ritenere che il requisito della dimora in un luogo ricadente sotto la giurisdizione amministrativa della questura di riferimento costituisca – il che si nega - indefettibile presupposto per la presentazione della richiesta di registrazione, sta di fatto che allo stato degli atti risulta dalla missiva della Croce Rossa di Pordenone che il richiedente sia *“assistito dalla Croce Rossa Itali(a)na di Pordenone dal 20 marzo 2018, con ospitalità notturna presso il dormitorio di Porcia e un pasto giornaliero”*. Si tratta di una dimora caritatevole e precaria, ma comunque – si ritiene - sufficiente a radicare la competenza degli uffici preposti a garantire l’esercizio del diritto di richiedere l’avvio della procedura di protezione internazionale.

5. In conclusione, la normativa interna, nel prevedere che la domanda di asilo sia presentata all’ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora

- a) non legittima un rifiuto assoluto e protratto di ricevere tale domanda, dovendo la norma essere interpretata alla luce del mutato contesto normativo (6, § 1, secondo alinea, della direttiva 2013/32/UE) ed imponendosi in ogni caso all’autorità statale l’obbligo che la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda;
- b) deve essere intesa come presupponente, al fine della presentazione della domanda di protezione, una semplice situazione di transeunte dimora, anche caritatevole, come tale sufficiente per far scattare l’obbligo di accettare la richiesta di registrazione.

6. Sussistendo quindi il requisito della residualità dello strumento cautelare atipico, quelli del *fumus boni iuris* – per le ragioni esposte – e del *periculum in mora*, in quanto il ricorrente è esposto



altrimenti ed in modo illegittimo ad iniziative repressive statuali altrimenti precluse dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, la domanda cautelare è fondata e deve essere accolta, ordinando al questore di Pordenone di procedere alla registrazione/accettazione della domanda di protezione internazionale da parte del ricorrente, in ricorso meglio generalizzato.

6.1. La novità assoluta della questione impone la compensazione delle spese di lite, riservandosi il giudice, al perfezionamento della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di effettuare la liquidazione dei compensi.

Trieste, 21 giugno 2018.

Il giudice designato
Dott. Arturo Picciotto

